

ENTI NON COMMERCIALI

Il decreto fiscale e le novità per gli enti non commerciali

di Guido Martinelli

È stata approvata in via definitiva dalla Camera dei Deputati la legge di conversione del **D.L. 119/2018**.

La vera novità è contenuta ai **commi 1 e 2** dell'[articolo 10 D.L. 119/2018](#), introdotti in sede di conversione.

Vengono esonerati dall'obbligo di fatturazione elettronica (e quindi continueranno ad emettere la fattura cartacea) "i soggetti passivi" (pertanto, al momento, oltre che le società e associazioni sportive dilettantistiche anche tutti gli altri **enti senza scopo di lucro** che potranno continuare ad utilizzare tale norma fino all'entrata in vigore del registro unico nazionale del terzo settore) che hanno optato per la gestione dei proventi commerciali con il noto regime forfettario **di cui alla L. 398/1991 e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000**; *"tali soggetti, se nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo superiore a euro 65.000, assicurano che la fattura sia emessa per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d'imposta"*.

Andrebbe, in via preliminare, chiarito **se esonero valga "divieto"** oppure se i soggetti che applicano la **L. 398/1991** possano comunque, volendolo, anche se rimangono sotto il tetto indicato, emettere la fattura elettronica

Si pone il problema **se nell'importo indicato debbano essere ricompresi solo i proventi commerciali "connessi" all'attività istituzionale dell'ente o anche quelli "non connessi"**, come tali non ricompresi nel perimetro di applicazione della **L. 398/1991** secondo la recente interpretazione dell'Agenzia delle entrate di cui alla [circolare 18/E/2018](#).

Cosa accadrà per le fatture da emettere nei confronti della Pubblica Amministrazione?

Altri dubbi, che speriamo siano chiariti in tempi molto rapidi, riguardano l'obbligo di **conservazione digitale** delle fatture passive (soprattutto nel caso di emissione di fatture elettroniche verso P.A.) e quali siano le responsabilità che ricadono in capo al soggetto in regime **L. 398/1991** in riferimento alle fatture emesse per suo conto dal cliente.

Ma ancora, **nel caso di mancato superamento della soglia nel periodo d'imposta 2018, l'esonero vale per tutto il periodo d'imposta 2019** a prescindere dall'ammontare dei proventi commerciali conseguiti in tale anno oppure l'esonero si "interrompe" al raggiungimento della

soglia in corso d'anno? E anche qui, rilevano tutti i proventi commerciali o solo quelli connessi alle finalità istituzionali?

Da ultimo ci sembra opportuno ricordare che i soggetti in regime forfettario **L. 398/1991** sono obbligati all'emissione delle fatture esclusivamente per le prestazioni previste all'[articolo 74, comma 6, D.P.R. 633/1972](#), ovvero *“per le prestazioni di sponsorizzazione, per le cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica e per le prestazioni pubblicitarie”*.

Come conciliarlo con l'onere posto in capo ai cessionari? **Che significato andrà dato al termine “assicurano”?**

La norma sembra doversi riferire solo alla **cessione dei diritti radiotelevisivi** in quanto per le **sponsorizzazioni** esiste un ulteriore comma specifico in cui viene previsto che gli obblighi di fatturazione e registrazione relativi a contratti di sponsorizzazione e pubblicità in capo a soggetti di cui agli [articoli 1 e 2 L. 398/1991](#), nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, sono adempiuti dai **cessionari**.

L'[articolo 10, comma 2, D.L. 119/2018](#) non ripete il riferimento del precedente (*“i soggetti passivi che hanno esercitato l'opzione”*) ma si riferisce ai soggetti di cui agli [articoli 1 e 2 L. 398/1991](#). Sembrerebbe quasi che **questo secondo comma, pertanto, possa trovare applicazione solo nei confronti delle associazioni sportive dilettantistiche, unici soggetti citati nelle norme indicate**, e non a tutti gli enti senza scopo di lucro. Addirittura **si potrebbe mettere in dubbio che lo stesso possa trovare applicazione anche nei confronti delle società sportive dilettantistiche**, che applicano la **L. 398/1991** in virtù del contenuto dell'[articolo 90, comma 1, L. 289/2002](#).

Sembrerebbe quindi che per le associazioni sportive dilettantistiche che operano in regime **L. 398/1991**, in questo caso indipendentemente dall'ammontare dei corrispettivi conseguiti, l'assolvimento dell'imposta debba avvenire mediante applicazione del meccanismo dell'**inversione contabile** in presenza di **rapporti di sponsorizzazione o di pubblicità**.

Ma, così operando, **trasferendo in capo all'azienda sponsor l'obbligo di assolvimento dell'imposta** ordinariamente previsto in capo al cedente/prestatore (il soggetto in regime 398) significa che **l'ente in 398 non potrà più godere della disponibilità finanziaria del 50% dell'iva abbattuta forfettariamente**; disponibilità che aveva fino ad oggi consentito un legittimo vantaggio di non poco conto per il mondo delle associazioni sportive.

Un chiarimento urgente appare fondamentale.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Master di specializzazione

ENTI NON PROFIT: PROFILI GIURIDICI E FISCALI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)